

## Le spese elettorali, il committente, il mandatario elettorale

a cura dell'Ufficio Elettorale del PRC



1. Il limite di spesa previsto dalla legge 515/93 così come modificato dalla legge n.22/2006 corrisponde alla somma di **euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e dalla cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.**

*La nuova legge inoltre specifica che le spese di propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza.* Ne consegue che nel cumulo delle spese per la campagna elettorale di un candidato, andranno tutte quelle spese direttamente effettuate dal candidato stesso (ciò sarà evidente dall'indicazione del committente che sarà il candidato o il suo mandatario), mentre quelle effettuate dal partito per il candidato (evidenti anche in questo caso dall'indicazione del committente responsabile del partito) andranno riferite **SOLTANTO** nella dichiarazione del partito.



Resta l'obbligo per il candidato il rendiconto dei contributi e dei servizi ricevuti e delle spese sostenute da altre associazioni, persone fisiche, ecc... **diversi dal partito.**

2. La legge 515 art. 3 comma 2 identifica così la figura del committente :”Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del **committente responsabile.**



3. **Il mandatario elettorale.** Tutti i candidati che **intendano raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale** (per fondi da raccogliere si intendono anche quelli del candidato stesso) devono nominare il Mandatario elettorale. La figura del mandatario è prevista dalla legge. 515/1993, che fissa la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera e del Senato. Il suo compito specifico è quello di interporre fra il candidato alle elezioni e i suoi sostenitori, allo scopo di vigilare sul rischio di finanziamenti illeciti alle campagne elettorali poiché per legge prevede.



**Ogni candidato può avere solo un mandatario ed ogni mandatario può agire per un solo candidato.**

3. **I compiti del mandatario.** Gli *atti giuridici* che il mandatario è obbligato a compiere per conto del candidato sono essenzialmente due: in primo luogo, ai sensi dell'art. 7, della legge 515/93 egli deve fungere da tramite nella raccolta di fondi per il finanziamento della campagna elettorale del candidato mandante. Il mandatario elettorale inoltre è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato, avvalendosi a





tal fine di un unico conto corrente bancario o postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto a rilevare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancari o postali. Nell'intestazione del conto dovrà essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato




nominativamente indicato. Per questo, il mandatario, dovrà esibire la copia della designazione da parte del candidato, alla banca o all'ufficio postale presso il quale si recherà per l'apertura del conto corrente, allegando la ricevuta di presentazione rilasciata dal Collegio regionale di Garanzia elettorale di competenza (istituito presso la Corte

d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo della regione) e la propria dichiarazione di accettazione dell'incarico.

**4. Quando e come si nomina il mandatario.** Il mandatario si può nominare  **dal giorno successivo all'indizione delle elezioni** (è evidente che può avvenire solo dopo l'accettazione della candidatura) **e sicuramente prima dell'inizio della campagna elettorale.** Il candidato dichiarerà per iscritto al Collegio regionale di Garanzia Elettorale chi intende designare come suo mandatario e questo accetterà con dichiarazione scritta.

 Interpretazioni dei vari Collegi regionali di Garanzia elettorale hanno definito, nella prassi, che per la pubblicità della sua natura la nomina deve essere autenticata da un notaio (modello allegato n. 6).

**5. Requisiti del mandatario.** "Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario che, a sua volta, non può assumere l'incarico per più di un candidato" (art. 7, legge. 515/93).

 Si rammenta inoltre che, al contrario delle elezioni regionali per le quali la legge stabilisce alcune eccezioni (spese inferiori a € 2582,28), **per le elezioni politiche la nomina del mandatario è obbligatoria per tutti i candidati che intendano raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale.**